



**COMUNE DI PONZANO VENETO**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA  
DELLE POLITICHE GIOVANILI**

**(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.05.2015  
e modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 23.06.2015)**

ART. 1 – La Consulta delle Politiche Giovanili è un organo apartitico che nasce dall’esigenza di identificare e di far partecipare i giovani del territorio alla vita sociale locale. La Consulta viene quindi formalmente riconosciuta operativa nelle funzioni che più la caratterizzano.

ART. 2 - La Consulta delle Politiche Giovanili, nel rispetto dei dettati costituzionali e nel presupposto che i giovani sono una parte importante della società attuale e del nostro territorio, ha il compito di porre in discussione, studiare, approfondire, elaborare e proporre all’Amministrazione Comunale:

- soluzioni ai problemi dei giovani, riguardanti il territorio comunale e la sua popolazione;
- promozione di progetti, ricerche, incontri e dibattiti su temi attinenti le Politiche Giovanili;
- organizzazione di eventi rivolti ai giovani;
- ricerca sul territorio di altri giovani o gruppi.

ART. 3 - La Consulta delle Politiche Giovanili è composta:

- dall’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- da un rappresentante della Consulta Comunale dello Sport ( o da un rappresentante nominato dall’Assessore allo Sport);
- da un rappresentante delle Associazioni Culturali nominato dall’Assessore alla Cultura e alle Politiche

Giovanili;

- da un rappresentante dell'Ente Palio e da un rappresentante per ogni contrada costituita nel territorio;

- da un rappresentante dei seguenti gruppi giovanili parrocchiali:

- NOI Ponzano
- NOI Merlengo
- Azione Cattolica Paderno
- Scout Ponzano Veneto I
- Guide Ponzano Veneto II
- Gruppo Animatori Merlengo

- da un rappresentante dei gruppi che utilizzano la Sala Prove (Spazio Musica);

- da un rappresentante dell'URB Barrucchella;

- dall'ex Sindaco/a del Consiglio Comunale Ragazzi e dal primo/a degli eletti di sesso opposto, a far data dal 1 gennaio dell'anno di compimento del 15° anno di età fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 19° anno di età;

Il Sindaco ha facoltà di intervenire alle riunioni con diritto di voto.

Ogni rappresentante si può far sostituire da un componente della medesima associazione.

Ogni rappresentante o suo delegato non potrà ricoprire incarichi politici elettivi e dovrà avere un'età compresa tra i 15 e 35 anni.

ART. 3 BIS - La composizione della Consulta potrà essere integrata dai rappresentanti delle associazioni che si vengano a costituire nel territorio comunale e che svolgano attività rivolte ai giovani. La loro ammissione dovrà avvenire con votazione a maggioranza dell'assemblea o con valutazione dell'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili.

ART. 4 - I rappresentanti degli Enti o Organismi che compongono la Consulta devono essere designati dai rispettivi organi entro trenta giorni dalla data di richiesta dell'Assessore Comunale.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Consulta delle Politiche Giovanili potrà esercitare le sue funzioni.

I rappresentanti possono essere surrogati in qualsiasi momento previa comunicazione all'organismo designante.

La Consulta resterà in carica per la durata della legislatura del Consiglio Comunale.

ART. 5 - La Consulta delle Politiche Giovanili è convocata dal Suo Presidente, almeno 5 giorni prima, con comunicazione scritta, anche tramite fax o posta elettronica, agli indirizzi degli organismi, ogni qualvolta lo reputi opportuno, di norma almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta di almeno la metà più uno dei membri assegnati.

Le funzioni di Segretario della Consulta, sono svolte da un suo componente, che provvederà a redigere i verbali delle riunioni.

ART. 6 - La Consulta Comunale delle Politiche Giovanili potrà avvalersi della consulenza di esperti, che abbiano specifica conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno, o di organi istituzionali, come la Consulta Comunale delle Famiglie o il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 7 - La Consulta Comunale delle politiche giovanili si riunisce di regola in una sala messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - I componenti della Consulta che per tre volte consecutive non prendono parte alle riunioni, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti. Il Presidente quindi, entro 15 giorni, chiederà la nomina di un nuovo componente all'organismo coinvolto.

ART. 9 - La partecipazione alla Consulta delle Politiche Giovanili è gratuita e volontaria.

ART. 10 - Le proposte di modifica al presente regolamento formulate da almeno due terzi dei componenti della Consulta dovranno essere iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 11 - L'assemblea è indetta dal Presidente con doppia convocazione. Nella seconda convocazione l'assemblea è ritenuta valida con la partecipazione di almeno un terzo dei rappresentanti.

ART. 12 - Le decisioni della Consulta vengono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.